

Pensioni, nelle sezioni dell'infanzia ci saranno le insegnanti "nonne"

DI CLAUDIO TUCCI

Si allentano le penalizzazioni per chi decide di lasciare il lavoro anticipatamente. Arriva uno "scalino" più soft per i nati nel 1952 (con 35 anni di contributi) che potranno andare in pensione a 64 anni (anziché a 66, con le nuove regole). E per tutti i pubblici dipendenti, personale scolastico compreso, non sarà più possibile presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio, né per ottenere l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. La manovra Monti, licenziata definitivamente dal Parlamento nei giorni scorsi, conferma la stretta pensionistica a partire dal 1° gennaio 2012. Via libera al contributivo pro rata per tutti, stop al sistema delle "quote" (mix tra età anagrafica e contributi) e a quello delle "finestre mobili". Si dice sì invece alla rivalutazione delle pensioni entro i 1.400 euro. D'ora in avanti quindi i canali per uscire dal mondo del lavoro restano solo due: quello ordinario, vale a dire la pensione di vecchiaia, e, l'altro, la pensione anticipata, considerati, entrambi, dal ministro del Welfare, Elsa Fornero, «diritti ineludibili dei cittadini». Le conseguenze "pratiche" di questo nuovo sistema saranno un prolungamento generalizzato (e calcolato in base all'aspettativa di vita) dell'età di lavoro e, soprattutto, per i più giovani (e precari), un assegno pensionistico più basso. Di qui la necessità (specie

per questi ultimi) di rivalutare i fondi pensione "integrativi" (come, nella scuola, il fondo Espero), che, a normative attuali, restano di fatto gli unici in grado di poter far crescere la consistenza della futura pensione. Ma intanto i sindacati protestano (lunedì 19 dicembre c'è stata un'ora di sciopero nelle classi) e annunciano nuove iniziative: «Si arriva al-

l'assurdo di prevedere di far restare in servizio fino a 66 anni insegnanti di scuola dell'infanzia con bambini di due anni e mezzo, tre e quattro anni», ha attaccato Massimo Di Menna della Uil Scuola. Mentre per Domenico Pantaleo della Flc «si è arrivati persino alle discriminazioni dei lavoratori pubblici visto che la manovra introduce solo per i lavoratori privati una parziale, anche se ancora inadeguata, gradualità nel superamento delle cosiddette quote». Quello che serve ora, ha sottolineato Francesco Scrima della Cisl Scuola, è «un confronto vero con il Governo per chiedere con forza che istruzione e formazione siano finalmente assunti come risorsa su cui investire per la crescita».

Come cambiano anzianità e pensione anticipata

Tornando alla manovra Monti, dal prossimo 1° gennaio uomini e donne potranno andare in pensione solo con un'età anagrafica di 66 anni e almeno 20 anni di contributi. Dal 2019 poi saranno biennali (e non più triennali) gli adeguamenti dell'età agli incrementi della speranza di vita. Mentre dal 1° gen-

naio 2021 l'età anagrafica salirà per tutti, uomini e donne, a 67 anni e 2 mesi per raggiungere (per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita) valori prossimi ai 70 anni attorno al 2050.

Resta confermata invece l'eccezione per chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. In questo caso, vista anche la simultanea abrogazione delle finestre mobili, varrà la "vecchia normativa" che prevede l'accesso al pagamento della pensione dal 1° settembre precedente (se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno solare). Per andare in pensione "anticipata" invece per le donne, sempre dal 1° gennaio prossimo, bisognerà avere 41 anni e un mese di contribuzione, che salgono a 42 anni e un mese per gli uomini. Anche i contributi cresceranno negli anni, fino ad arrivare al top nel 2050 circa, quando per uscire dal lavoro "anticipatamente" bisognerà avere 45 anni di lavoro alle spalle (per le donne) e 46 (per gli uomini). In pratica, per chi deciderà di uscire con questo sistema (e non avrà i 62 anni d'età) si applica un taglio dell'1% (e non più 2%,

come prevedeva una prima versione della manovra) per ogni anno d'anticipo rispetto ai 62 anni. Tale percentuale annua però è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Tutte le eccezioni introdotte

Nel corso dell'esame in Parlamento poi sono state

introdotte alcune "eccezioni" per mitigare (un po') i paletti del nuovo regime pensionistico. Intanto, si ammette l'uscita "anticipata" con per i lavoratori cosiddetti "tardivi", ossia i neoassunti dal 1° gennaio 1996. Questi potranno avere 63 anni, 20 di contributi, con un importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.200 euro per il 2012). Si continua poi a prevedere (ma fino al 2015) la possibilità del pensionamento anticipato per le lavoratrici con almeno 57 anni d'età e contributi pari (o superiori) a 35 anni. Unica condizione: che optino per la pensione calcolata con il contributivo, con una perdita netta, stima la **Gilda**, di circa il 30% netto mensile rispetto all'importo con il sistema di calcolo retributivo.

C'è anche l'opzione Espero

In questa situazione quindi di la possibilità di avere "contributo" integrativo grazie al fondo pensione diventa importante. Nel 2010 poi in virtù dell'applicazione della legge 122, per tutti i dipendenti in ruolo alla data del 31 dicembre 2000 e quindi in posizione di Tfs, si prevede una diminuzione dell'importo percepito della pensione. A differenza invece di coloro che si iscrivono a Espero, che godono del Tfr pieno. Grazie quindi all'adesione alla previdenza complementare il passaggio a Espero evita una decurtazione del 20% sulla base di calcolo. E quindi un assegno (finale) più ricco. **©**

Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2012 uomini e donne potranno conseguire la pensione di vecchiaia se:

- a) hanno una età anagrafica di 66 anni;
- b) hanno una anzianità contributiva di 20 anni.

Dal 2019 saranno biennali e non più triennali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni e integrazioni. Dal 1° gennaio 2021 l'età anagrafica salirà per tutti, uomini e donne, a 67 anni e due mesi, per raggiungere, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, valori prossimi ai 70 anni attorno al 2050. Poiché all'articolo 24, comma 5, vengono abrogate le finestre inserite per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale la "vecchia normativa" che prevede l'accesso al pagamento della pensione dal 1° settembre precedente se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno solare.

Anno	Età anagrafica	Anno	Età anagrafica
2012	66 anni	2020	66 e 11 mesi
2013	66 e 3 mesi	2021	67 e 2 mesi
2014	66 e 3 mesi	2022	67 e 2 mesi
2015	66 e 3 mesi	2023	67 e 5 mesi
2016	66 e 7 mesi	2024	67 e 5 mesi
2017	66 e 7 mesi	2025	67 e 8 mesi
2018	66 e 7 mesi	2026	67 e 8 mesi
2019	66 e 11 mesi	omissis	omissis
		2050	69 e 9 mesi

Con i nuovi parametri una docente di 66 anni potrà trovarsi di fronte a bimbi di 3 anni

Pensione anticipata

A decorrere dal 1° gennaio 2012 uomini e donne potranno conseguire la pensione anticipata se in possesso di una anzianità contributiva (vedi infra) al 31 dicembre dell'anno di riferimento con accesso alla pensione dal 1° settembre precedente.

L'articolo 24, comma 10, del decreto-legge in esame, prevede infatti per la pensione anticipata la corresponsione della pensione alla data della maturazione dei requisiti. Per il personale della scuola risulta però vigente l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno».

Sulla parte di pensione relativa ai contributi maturati fino al 31 dicembre 2011 si applica una decurtazione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età (nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale, proporzionale al numero di mesi, è dello 0,167% per ogni mese di anticipo).

Uomini	Anzianità contributiva	Donne	Anzianità contributiva
2012	42 anni + 1 mese	2012	41 anni + 1 mese
2013	42 anni + 5 mesi	2013	41 anni + 5 mesi
2014	42 anni + 6 mesi	2014	41 anni + 6 mesi
2015	42 anni + 6 mesi	2015	41 anni + 6 mesi
2016	42 anni + 10 mesi ⁽¹⁾	2016	41 anni + 10 mesi ⁽¹⁾
2017	42 anni + 10 mesi	2017	41 anni + 10 mesi
2018	42 anni + 10 mesi	2018	41 anni + 10 mesi
2019	43 anni + 2 mesi	2019	42 anni + 2 mesi
2020	43 anni + 2 mesi	2020	42 anni + 2 mesi
2021	43 anni + 5 mesi	2021	42 anni + 5 mesi
2022	43 anni + 5 mesi	2022	42 anni + 5 mesi
2023	43 anni + 8 mesi	2023	42 anni + 8 mesi
2024	43 anni + 8 mesi	2024	42 anni + 8 mesi
2025	43 anni + 11 mesi	2025	42 anni + 11 mesi
2026	43 anni + 11 mesi	2026	42 anni + 11 mesi
omissis	omissis	omissis	omissis
2050	46 anni	2050	45 anni

Sarà meno penalizzante l'uscita anticipata I trattamenti fino a 1.400 euro riconquistano la rivalutazione Le opzioni disponibili col fondo Espero

(1) Quattro mesi "speranza di vita" (valore stimato). Fonte: **Cilda** nazionale degli insegnanti

